

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto, sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'eventuale quantitativo di monete in confezione non venduto entro il 25 aprile 2008, può essere incapsulato e ceduto alle condizioni previste per le monete in capsula, se richiesto entro i termini stabiliti all'art. 3.

L'eventuale quantitativo di monete in capsula non venduto entro il 25 aprile 2008, può essere confezionato e ceduto alle condizioni previste per le monete in confezione, se richiesto entro i termini stabiliti all'art. 3.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

Il direttore generale: GRILLI

07A09203

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 agosto 2007.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE

SANITÀ ANIMALE E FARMACO VETERINARIO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE, del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/757/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Considerato che fin dal 1991 l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in quanto sede del Centro di referenza nazionale per le pesti suine, ha avuto l'incarico di allestire scorte di antigene del virus della peste suina classica e di vaccino per affrontare eventuali situazioni di emergenza;

Considerato che ogni anno viene emanato un apposito decreto nel quale vengono stabiliti i quantitativi di antigene e di vaccino che il Ministero della salute acquista come proprie scorte;

Considerato che negli ultimi anni la cifra a disposizione per l'acquisto di dette scorte si è andata sempre progressivamente riducendo al punto da non coprire più la somma necessaria all'acquisto delle dosi di vaccino necessarie a fronteggiare un eventuale emergenza, in rapporto al patrimonio suinicolo nazionale;

Resosi pertanto necessario uno stanziamento d'emergenza per l'acquisto di 500.000 dosi di antigene, imme-

diatamente trasformabile in vaccino (la suddetta quantità deriva da una valutazione presentata dallo stesso Centro di referenza);

Decreta:

Art. 1.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino contro la peste suina classica.

È incaricato della produzione di vaccino contro la suddetta malattia l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, per un numero complessivo di 374.900 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato del Ministero della salute.

Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto trasformando 203.000 dosi di antigene virale già acquistato dal Ministero della salute nel 2005 e 171.000 dosi di antigene virale già acquistato dal Ministero della salute nel 2006.

Il prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino è fissato in 0,12 euro per dose oltre IVA.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 5100, art. 12, del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2007.

Art. 2.

E incaricato della produzione di antigene virale per ottenere in tempi brevi vaccino contro la suddetta malattia l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, per un numero complessivo di 500.000 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in 0,18 euro per dose oltre IVA.

L'onere derivante dall'acquisto grava sul capitolo 5390 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2007.

Art. 3.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore dell'antigene e del vaccino contro la peste suina classica di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali, modificato con decreto ministeriale 23 gennaio 2007.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da

quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della salute impartire all'Istituto produttore le necessarie disposizioni.

Art. 4.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2007

Il direttore generale: FERRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 235

07A09007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 ottobre 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, legge n. 296/2006, in favore dei dipendenti della società Carrozzeria Bertone Spa di Grugliasco. (Decreto n. 41825).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'accordo intervenuto, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 4 giugno 2007, alla presenza del Ministro on. Cesare Damiano, col il quale sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge